

## **LE QUESTIONI CIVILI**

Non possono sorgere dubbi sul fatto che il pubblico funzionario che riceve danaro per l'esercizio delle sue funzioni danneggi lo Stato e non solo per il rapporto di dipendenza che lo vincola a ben eseguire il proprio mestiere, ma anche perchè compromette l'imparzialità che deve caratterizzare, per Costituzione, ma, forse prima ancora, per tradizione democratica, l'agire pubblico.

Ciò tanto più quando la corruzione avvenga nell'espletamento della funzione giurisdizionale, nella quale imparzialità, indipendenza e imperio dello Stato massimamente sono destinati a manifestarsi.

Non vi sono dubbi dunque sulla fondatezza delle richieste risarcitorie avanzate dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato sia per il Ministero della Giustizia, cui compete di assicurare la corretta attività giudiziaria, che per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, già identificata dalla giurisprudenza come l'autorità cui fa capo, anche in forza della legge sulla responsabilità dei magistrati, il più vasto interesse alla correttezza dello svolgimento della funzione giurisdizionale.

Se l'interesse tutelato dal reato di corruzione in atti giudiziari è in via primaria quello relativo alla amministrazione della funzione giurisdizionale, di carattere sicuramente pubblico, è certo che anche la controparte del corruttore subisce una lesione dei suoi diritti, perchè chiunque agisce, o è citato, in giudizio ha diritto all'imparzialità del giudice.

Tale diritto prescinde dall'esito della decisione, cioè dal fatto che il privato che la controparte del corruttore abbia o meno ragione nel suo agire.

Occorre distinguere il danno da lesione del diritto ad un giudizio imparziale – che deve farsi coincidere con il danno morale - da quello alla affermazione del diritto sostanziale per il quale il privato non corruttore era stato citato, ovvero aveva agito, in giudizio. La lesione di quest'ultimo diritto può costituire danno materiale, ma solo ove sia stato ingiustamente disatteso; tuttavia la affermazione di questo danno comporta necessariamente l'accertamento del diritto presupposto, in ipotesi ingiustamente compresso dalla sentenza compravenduta.

E' chiaro che questo ultimo tipo di giudizio trascende la cognizione di questo giudice: a questo Tribunale non compete certo affermare la validità del lodo emesso dagli arbitri Pratis, Rescigno e Irti nè la sussistenza o meno delle ragioni di Angelo Rovelli e della FIND in dipendenza dell'accordo 17-19 luglio 1979, bensì affermare solo se per quelle cause civili vi fu chi pagò e chi venne pagato.

Correttamente la difesa Rovelli-Battistella, fin dall'inizio del processo, enuncia che questo non è un giudizio di revocazione, nè pertanto può rescindente il giudicato: altre saranno le sedi giudiziarie a ciò deputate, se le parti lo chiederanno, di certo non lo hanno fatto innanzi a questo Tribunale, nè, del resto, avrebbero potuto secondo legge.

Danno materiale risarcibile è invece quello delle spese di difesa sostenute dalla parte che subisce la corruzione nel giudizio compravenduto, trattandosi di spese – danno emergente – in una attività sostanzialmente inutile: non può certo dirsi legittima la spesa sostenuta per agire innanzi a un giudice non imparziale ed il danno è cagionato tanto dal corrotto che dal corruttore.

Nel presente giudizio dunque verranno liquidati soprattutto danni morali, i quali, tuttavia, debbono commisurarsi a circostanze di fatto. Tra queste sicuramente sono da considerare i pagamenti effettuati a cagione della sentenza compravenduta, tanto più quando, come nei casi di specie, la parte che abbia subito la corruzione abbia pagato cifre di assoluto rilievo, il cui esborso non può esser indifferente ad alcuno.

Ritiene dunque il Tribunale che i danni morali subiti da IMI e CIR siano dell'entità dei pagamenti effettuati e del lucro cessato a seguito della sentenza e ciò, si ripete, a prescindere dalla sussistenza o meno delle ragioni sostanziali di cui le dette parti civili erano portatrici in quei giudizi.

Del resto altro parametro della gravità del danno morale è la gravità del fatto-reato e, parafrasando le già ricordate parole dello stesso imputato Previti, le vicende per cui oggi è processo sono fra le più grosse corruzioni rinvenibili nella storia, non solo d'Italia.

Infine le parti civili hanno richiesto oltre alla liquidazione del danno anche la assegnazione di una provvisoria provvisoriamente esecutiva, su una minor somma rispetto alla richiesta di danno. Sul punto occorre distinguere fra provvisoria, prevista dall'art. 539 cpp, e provvisoria esecuzione, prevista dall'art. 540 cpp. Presupposto della prima è che sia dimostrata la sussistenza di un certo

danno e che il giudizio debba continuare innanzi al giudice civile per la definitiva liquidazione dell'ulteriore danno, il che qui non è, dovendosi provvedere solo sul danno morale e sulle spese legali sostenute, dimostrate documentalmente.

Quanto alla provvisoria esecuzione della condanna civile, occorrerebbero sia la richiesta della parte che i "giustificati motivi" previsti dall'art. 540 cpp; nel caso di specie la richiesta è diversa da quella di una immediata esecutività dell'intera statuizione civile, tento è vero che nessuna delle parti adduce in tal senso motivi particolari.

Ne deriva che non può provvedersi a dichiarare esecutive, nemmeno in parte, le statuizioni sui risarcimenti.

Con questi principi generali si andrà ora ad esaminare le posizioni di ciascuna delle parti civili costituite.

### **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

La Avvocatura Distrettuale dello Stato fa esplicito riferimento ad una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c.; occorre considerare che si tratta di soggetti che non hanno patito esborsi patrimoniali, ma che hanno subito un sicuro grave danno, d'immagine e per sviamento della funzione.

In particolare il Ministero agisce per la tutela dei profili organizzativi, mentre la Presidenza del Consiglio della funzione statale in generale: si tratta dunque di danni distinti.

Si osserva che tale danno è maggiore nella vicenda IMI-SIR perchè si tratta di un processo molto più complesso e articolato, nel quale oltretutto il pagamento da parte dell'IMI, ai tempi dipendente dall'IRI, di una ingente somma ha avuto riflessi sul bilancio dello Stato e sui proventi della privatizzazione.

Le somme richieste dalla Avvocatura paiono tuttavia eccessive rispetto al danno valutato secondo equità, in ragione del fatto che non vi sono stati pagamenti da parte del Ministero e della Presidenza del Consiglio, anche se il fatto resta comunque grave per la credibilità delle istituzioni.

Si reputano pertanto equi i seguenti risarcimenti:

- 1.290.000 Euro per la corruzione relativa al processo IMI-SIR per il Ministero della Giustizia, a carico solidale degli imputati Previti, Pacifico, Metta, Squillante, Rovelli e Battistella; altri 1.290.000 Euro per la corruzione nel processo IMI-SIR alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a carico solidale degli imputati Previti, Pacifico, Metta, Squillante, Rovelli e Battistella.
- 129.000 Euro, che spettano al Ministero della Giustizia per la corruzione nel processo relativo al lodo Mondadori a carico degli imputati Metta, Acampora, Previti e Pacifico, in solido fra loro, 129.000 Euro, che spettano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la corruzione nel processo relativo al lodo Mondadori, a carico degli imputati Metta, Acampora, Previti e Pacifico, in solido fra loro.

La richiesta delle spese è stata presentata unitariamente per i due processi e le due parti civili, ma pare necessario scinderla, non essendo tutti gli imputati accusati di entrambi i fatti e trattandosi di soggetti diversi. La richiesta pare sostanzialmente fondata, essendo stato un processo molto complesso ed articolato.

Pertanto a carico di Previti, Pacifico, Metta, Squillante, Rovelli e Battistella, in solido stanno le spese di lite della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si liquidano, per il processo IMI-SIR in Euro 45.000 e a carico di Previti, Pacifico, Acampora e Metta, sempre in solido, stanno le spese, liquidate in Euro 32.000, per il processo lodo Mondadori.

Altrettanto spetta al Ministero della Giustizia per rifusione delle spese di lite, come da dispositivo.

### **IMI - S.PAOLO**

Occorre qui considerare un fatto intervenuto nelle more del processo.

Il contratto 9 gennaio 1985 con il quale Angelo Rovelli veniva sollevato dalle fideiussioni prevedeva al punto 6 che questi fosse obbligato a "tenere indenne il Comitato, il Consorzio ... da eventuali azioni di regresso o di garanzia o di rivalsa".

Persa definitivamente la causa civile, il 19.7.1993 l'IMI faceva quel che aveva deciso di non fare nel 1985 (cfr. in faldone 27 verbale consiglio IMI del 25.6.1985 prodotto da Schlesinger): chiamava in regresso il Consorzio per il risanamento della SIR, avendo pagato somme – quasi mille

miliardi - nell'interesse di questo. A sua volta il Consorzio chiamava in garanzia gli eredi di Rovelli e la Find.

Il Tribunale di Roma dapprima rigettava una richiesta di sequestro e poi con sentenza 21.9.1996 rigettava nel merito le istanze dell'IMI; ricorreva l'IMI e con sentenza 14.6.2001 la Corte d'Appello di Roma, sezione seconda, riformava la pronuncia di primo grado. La Corte (cfr. sentenza prodotta ex art. 507 cpp dalla difesa Battistella), ritenendo intervenuta la ratifica da parte del Consorzio, condannava questo al pagamento di 980 miliardi di Lire oltre interessi legali all'IMI e dichiarava la Battistella, erede di Angelo Rovelli e la Eurovalori – per la FIND – obbligate in solido a manlevare da tale obbligo il Consorzio.

Infine la Cassazione con sentenza 16 dicembre 2002 confermava la sentenza d'appello.

Nello stabilire il danno dell'IMI deve dunque tenersi conto che il suo pur ingente esborso è destinato a mitigarsi per questi motivi.

La garanzia ottenuta interviene sul danno materiale, cioè sul diritto oggetto del processo civile, ma non elide il danno morale; questo infatti deve commisurarsi al pagamento effettuato nel gennaio 1994, poichè il danno morale per aver pagato per una sentenza comprata deve paragonarsi all'obbligo che questa ha sancito, come s'è detto indipendentemente dal diritto sostanziale oggetto del processo compravenduto.

Va ulteriormente aggiunta, quale aggravamento del danno morale, la compromissione dell'immagine e il turbamento della gestione dell'Istituto, stante la cifra di assoluto rilievo.

Si reputa dunque equo liquidare il danno dell'IMI in 516.000.000 di euro, che va posto a carico degli imputati Battistella, Rovelli, Previti, Pacifico, Squillante e Metta in solido fra loro.

In un processo così ampio e complesso quale quello presente, la richiesta di spese del San Paolo IMI appare del tutto congrua, tenuto conto che il solo dibattimento è durato tre anni e le difese hanno a volte lamentato l'eccessiva celerità e strettezza dei rinvii. Si pongono dunque a carico degli ora detti imputati, sempre in solido, euro 666.894,13, oltre IVA e CPA, quali spese legali del San Paolo IMI.

## **CIR**

Ha spiegato il teste De Benedetti che in realtà il gruppo editoriale che comprendeva Panorama, Repubblica, L'Espresso, la Mondadori e molte altre testate, non era destinato a restare unito, ma ad essere diviso con la Fininvest. Del resto il teste Andreotti ha ben spiegato – in ciò confermando quanto aveva già detto De Benedetti - che ai tempi un gruppo editoriale così forte ed esteso era assolutamente mal visto sotto l'aspetto politico.

Ha riferito il teste De Benedetti alla udienza del 28 gennaio 2002 che perciò erano in corso trattative per cedere alla Fininvest alcune imprese editoriali del gruppo che si sarebbe formato in mano alla CIR con l'acquisto della Mondadori/Amef. L'effetto della sentenza Metta è stato però che mentre prima di questa la Fininvest di Berlusconi avrebbe dovuto pagare per quel che avrebbe preso, dopo quella sentenza è stata la Cir di De Benedetti a dover pagare, nella transazione portata a termine con l'ausilio di Ciarrapico.

Seppur non siano corsi danari contanti il danno morale va dunque parametrato alla differenza che correva per la CIR fra l'ipotesi di vendita e quella poi pagata per la transazione.

Dice De Benedetti che per quell'accordo pagò 365 miliardi di Lire, mentre prima della sentenza della Corte d'appello si stava trattando con una notevole differenza fra le richieste CIR – di 528 miliardi di Lire avanzata in trattative ufficiali presso Mediobanca - e le offerte Fininvest, che crebbero, ovviamente prima della sentenza, da 100 miliardi di Lire a 340 miliardi e poi, ma De Benedetti ne riferisce solo per averlo sentito da Caracciolo, a 420 miliardi di Lire.

Il danno morale va dunque commisurato a questo pagamento, tenendo conto della sola cifra che il teste dà per certa e cioè 340 miliardi di Lire.

La cifra cui commisurare il danno morale subito dalla CIR è di  $365 + 340 = 705$  miliardi di Lire. Tale importo va ulteriormente aumentato, sempre a titolo di danno morale, per la diminuzione d'immagine e per l'ingente spreco di attività amministrativa e difensiva in relazione alla ingiustizia del processo in Corte d'Appello.

Nel risarcimento che si reputa equo, di 380.000.000 Euro, una parte è costituita da danno materiale per le spese di lite che la difesa di parte civile CIR ha dimostrato documentalmente essere state sopportate, mediante produzione delle parcelle pagate (produzione avvenuta alla udienza del 21.12.2001).

A queste si aggiungono le spese delle controparti che la CIR ha pagato quale soccombente nel processo compravenduto.

La stesso vale per le parcelle degli arbitri - il cui verdetto fu annullato dalla sentenza compravenduta - e le spese di difesa nel giudizio arbitrale.

Si tratta di 867 milioni di Lire pagati dalla CIR all'avv. Brock come da note 20 settembre 1990 e 10.10.91, di 120.000.000 di Lire spettanti all'arbitro prof. Irti (parcelle 4.4.90 e 11.2.91), di 1.375.400.000 Lire del prof. Libonati (fatture 3.1.91, 5.3.91 e 9.5.90), di Lire 510.000.000 della fattura 10.4.90 dell'avv. Giovanni Panzarini, e di 1.832.000.000 di Lire delle fatture 26, 27 e 28 del 30.5.90 e delle fatture 31.5.91, 10.10.91 sempre dell'avv. Panzarini, di 15.300.000 dell'avv. Riccardo Pasero (fattura 30.5.90), 203.000.000 dell'arbitro prof. Rescigno (fatture 12.4.90 e 17.7.90), Lire 510.000.000 dell'avv. Vittorio Ripa di Meana (fattura 1.8.90 e 2.4.91), 902.700.000 Lire dell'avv. Tesone (fatture 21.9.90 e 10.10.91), 1.749.300.000 dell'avv. Trimarchi (fatture 1.8.90, 11.5.90 e 21.2.90 e 30.4.91 e 7.8.91 e 2.7.92), 1.083.482.454 di Lire per l'avv. Erede come da fatture 2.1.91 e 30.1.91, di Lire 310.004.098 di Lire come da parcella 10.9.91 avv. Guerra, di Lire 153.000.000 della fattura 17.12.91 dell'avv. Mignoli, di Lire 510.000.000 di cui alle fatture 23.5.91 e 10.8.91 dell'avv. Fazzalari, di Lire 153.000.000 dell'avv. Colesanti (fattura 29.5.90), di Lire 25.000.000 dell'avv. Crespi (fattura 3.1.92), di 306.000.000 di Lire dell'avv. di Majo (fattura 22.1.93), di Lire 306.000.000 della fattura 20.1.9 dell'avv. Oppo.

Non rientrano invece nel novero del danno cagionato dal delitto le spese per il parere dell'avv. prof. Costi, riferito a fatto diverso da quello strettamente oggetto della sentenza stesa da Vittorio Metta, come quelle per il parere dell'avv. prof. Cattaneo, per identici motivi, le spese per i pagamenti all'avv. Nobili, che si riferiscono a processo diverso da quello compravenduto, le spese per i pagamenti all'avv. Pedersoli, custode delle azioni in procedimento diverso da quello deciso da Metta, nè quelle dell'avv. Polverini, per lo stesso titolo; nemmeno quelle del notaio prof. Marchetti, professione che non attiene la difesa in giudizio; nemmeno la parcella dell'avv. Schlesinger, che attiene processi diversi da quello di Roma; nemmeno quelle dell'avv. Trifirò le cui parcelle non riportano la natura dell'incarico; nemmeno quelle dell'avv. Benatti, riferite a processo diverso da quello romano; nemmeno la fattura 12.6.92 dell'avv. Panzarini, che si riferisce a processi celebrati a Milano; nemmeno la fattura dell'avv. Mucciarelli, anch'essa relativa a diverso processo, tenutosi a Milano

Acampora, Previti, Pacifico e Metta vanno dunque condannati in solido a pagare alla CIR la detta somma di euro 380.000.000, oltre al risarcimento delle spese di lite, che vanno liquidate come da richiesta in euro 444.361,03 oltre IVA e CPA, assolutamente giustificata dalla complessa articolazione del processo, che ha subito anche numerosi procedimenti incidentali su richieste delle difese.